

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

REPERTORIO N. 4570

OGGETTO: CONVENZIONE FRA I COMUNI di LAMPORECCHIO, LARCIANO, PIEVE A NIEVOLE e MONSUMMANO TERME - per la gestione associata del personale: reclutamento e concorsi.

* * *

L'anno duemilaquattro (2004) il giorno UNDICI (11) del mese di GIUGNO in Monsummano Terme, nei locali della sede comunale, Piazza IV Novembre, 75H

sono presenti

1) IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Monsummano Terme piazza IV Novembre n. 75H codice fiscale 81004760476 rappresentato dal Sig. Giuliano Calvetti nato a Castelfiorentino (FI) il 3.4.1950, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI MONSUMMANO TERME, autorizzato in forza della deliberazione C.C. del 5.04.2004, n.19, esecutiva;

2) IL COMUNE DI LAMPORECCHIO, con sede in Lamporecchio piazza Berni, 2 codice fiscale 00300620473 rappresentato dal Sig. Aldo Morelli nato a Lamporecchio (PT) il 28.2.1950, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del

COMUNE di LAMPORECCHIO autorizzato in forza della
deliberazione C.C. del 22.03.2004, n.23, esecutiva;

3) IL COMUNE DI LARCIANO, con sede in Larciano piazza
V. Veneto n.15 codice fiscale 00180870479 rappresentato
dalla Sig.ra Roberta Beneforti nata a Larciano il
23.4.1954, la quale interviene ed agisce nel presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del
COMUNE DI LARCIANO, autorizzato in forza della
deliberazione C.C. del 30.03.04, n.25, esecutiva;

4) IL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE, con sede a Pieve a
Nievole piazza XX Settembre n. 1 codice fiscale
00127640472 rappresentato dal Sig. Salvatore Pomponio,
nato a S. Giorgio La Molara (BN) il 13.5.1951, il quale
interviene ed agisce nel presente atto non in proprio
ma nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE, autorizzato in forza della deliberazione C.C.
del 31.03.2004, n.22, esecutiva;

Assiste il Segretario Generale dr. Franco Pellicci

PREMESSO CHE:

L'art. 33 del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico
delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni,
lasciando piena autonomia sull'individuazione dei
soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione;

La Regione Toscana con legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzione e servizi da parte dei comuni;

Con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003 n.225 è stato approvato a norma dell'art.5 della legge regionale n.40/2001, il Programma di riordino territoriale contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

I Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole hanno approvato un protocollo d'intesa per l'esercizio associato sovracomunale di funzioni e servizi ed hanno costituito il livello ottimale "Valdinievole est" di gestione, così come previsto dal Programma di riordino territoriale citato;

Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 30 del D.lgs. n.267/2000;

I Comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve A Nievole, hanno espresso la volontà di gestire

in forma associata alcune funzioni relative al personale, nella fattispecie quelle relative al reclutamento e concorsi, mediante le deliberazioni consiliari sopra richiamate per la rappresentanza legale, approvando nel contempo lo schema della presente convenzione;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. I comuni di Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio e Pieve a Nievole svolgono in forma associata a livello sovracomunale le funzioni inerenti le procedure concorsuali per il reclutamento del personale, mediante conferimento di delega al Comune di Monsummano Terme - considerato Comune capofila - che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 2

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei comuni firmatari del presente atto; ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato si intende esteso al territorio di tali enti.

2. Ad insindacabile giudizio dei comuni convenzionati,

previo parere della conferenza dei sindaci, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.

3. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione degli accordi di cui alla presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione.

Art.3

Sede

1. La gestione associata avrà sede nel Comune di Monsummano Terme il quale è tenuto a mettere a disposizione i locali, gli arredamenti e le attrezzature per la prima dotazione.

Art. 4

Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori.

2. Per la gestione associata della funzione relativa al reclutamento del personale, la presente convenzione è finalizzata, in particolare:

ad assicurare la programmazione coordinata delle attività concorsuali nel pieno rispetto delle scelte

già effettuate dai singoli comuni;

- a consentire il coordinamento dell'attività di reclutamento;

a realizzare economie di atti e di risorse attraverso l'unificazione delle procedure;

Art. 5

Procedimenti di competenza dell'ente delegato

1. All'ente delegato compete:

a) la fase preliminare, propedeutica e funzionale all'individuazione ed alla determinazione di tutti gli elementi tecnici, finanziari e giuridici per dare luogo alle procedure concorsuali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ivi compreso il supporto per l'elaborazione dei piani occupazionali degli enti associati e la programmazione annuale dei reclutamenti, nonché alle progressioni verticali;

b) l'approvazione del bando di selezione e/o concorso e la sua pubblicazione e diffusione;

c) la costituzione e nomina della commissione esaminatrice, previa concertazione con gli enti deleganti;

d) il provvedimento di motivata ammissione o esclusione dal concorso e/o prova selettiva previa eventuale verifica dei requisiti;

e) l'approvazione della graduatoria finale di merito;

f) la gestione di eventuali ricorsi;

g) la gestione della graduatoria finale di merito su richiesta dei singoli enti partecipanti.

2. Gli enti deleganti dovranno fare pervenire all'ente delegato l'atto concernente l'autorizzazione ad avviare la procedura di reclutamento.

3. La procedura concorsuale verrà esperita nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;

a tale scopo gli enti deleganti accettano espressamente le norme regolamentari vigenti ed operanti nell'ente delegato.

Art. 6

Compiti dei Comuni associati.



Nell'ambito della gestione associata rimangono di competenza di ciascun Comune:

la trasmissione all'ente delegato del piano triennale ed annuale delle assunzioni e sue modificazioni

la trasmissione all'ente delegato delle richieste di espletamento delle selezioni per assunzioni a tempo determinato;

la trasmissione all'ente delegato delle richieste di assunzione a tempo determinato nell'ambito della graduatoria valida;

Art. 7



Struttura organizzativa




1. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata, sono adottati dal Comune di Monsummano Terme secondo la sua disciplina interna, mediante l'individuazione e nomina da parte del Sindaco del responsabile della gestione associata.

2. La dotazione di personale, strumenti e risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate saranno stabilite annualmente dal Comune Capofila su parere conforme della Conferenza dei Sindaci

3. I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riqualificate.

4. Presso l'Ente capofila su richiesta dell'ufficio associato possono essere comandate o distaccate, dagli altri Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

5. I dipendenti interessati dai provvedimenti di cui ai precedenti commi conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto comunque di quanto



previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto.

6. I comuni aderenti dovranno individuare, entro venti giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, un referente per le attività della gestione associata.

Art.8

Organo di indirizzo e di consultazione

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato "Conferenza dei Sindaci" che si esprime mediante decisioni, adottate a maggioranza, costituenti atti di indirizzo politico amministrativo.

2. La Conferenza dei sindaci, che si riunisce di norma almeno una volta al mese, è formata dai Sindaci dei comuni convenzionati o loro delegati che eleggono all'interno un coordinatore.

3. La conferenza dei sindaci stabilisce annualmente gli indirizzi e gli obiettivi dell'ufficio associato, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni.

4. La conferenza dei Sindaci effettua controlli periodici, almeno semestrali, sull'andamento della

gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

5. Alle sedute della conferenza dei sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari comunali, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati.

Art.9

Responsabile della gestione associata

1. Il responsabile della gestione associata, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente capofila, ha il compito di:

recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei sindaci;

recepire le direttive dei singoli enti;

svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;

adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni dell'ufficio.

predispone annualmente il piano di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze e delle richieste dei singoli comuni associati.

Art.10

Squadra di progetto





1. La squadra di progetto composta, di norma, dai referenti nominati dai singoli comuni aderenti alla convenzione, svolge le seguenti funzioni:

collabora all'organizzazione del servizio associato,
alle verifiche periodiche del lavoro e all'integrazione
delle esigenze dei singoli comuni convenzionati;
partecipa alla stesura dei programmi generali e dei
piani di lavoro;
partecipa a tutte le ulteriori attività individuate
dalla Conferenza dei Sindaci.

Art.11

Beni e strutture

1. I Comuni convenzionati potranno conferire al Comune di Monsummano Terme beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni delegate.
2. I beni strumentali concessi in uso dai comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
3. I beni strumentali acquistati dall'ufficio associato, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote definite dai successivi articoli. In caso di cessazione del servizio associato e di revoca delle funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo,



la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.

Art.12

Ripartizione degli oneri

1. Per il funzionamento della gestione associata, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.

2. Ciascun comune aderente alla convenzione è tenuto a corrispondere una quota ordinaria annuale di funzionamento e compartecipazione alle spese, calcolata in base al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che sarà determinato annualmente dal Comune di Monsummano Terme, previo parere della conferenza dei Sindaci, sarà quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e potrà essere eventualmente soggetto a conguaglio anche in ragione del variare dei soggetti aderenti.

4. Le spese sostenute dal Comune Capofila per la gestione delle procedure concorsuali sono costituite dalle spese vive (gettoni componenti della commissione di concorso, spese per eventuale pubblicazione del

bando su quotidiani, spese per eventuali supporti esterni di società di selezione di personale, spese postali, spese di cancelleria e spese varie di modico importo), che saranno di volta in volta quantificate e documentate;

5. Le spese complessivamente sostenute dal Comune Capofila per la procedura concorsuale, decurtate dagli eventuali proventi della tassa di concorso, saranno ripartite tra i Comuni aderenti alla Convenzione dall'ente delegato entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria finale di merito, nel seguente modo:

a) 80% a carico del Comune o dei Comuni che avevano posti messi a concorso in proporzione al numero dei posti;

b) 20% suddiviso in parti uguali a carico di tutti i Comuni aderenti alla convenzione, in ragione della teorica possibilità di avvalersi della graduatoria, nei limiti della sua validità temporale.

6. Il Comune Capofila provvederà ad inviare la richiesta di rimborso entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito.

7. Ciascun Comune si impegna ad effettuare i rimborsi entro 60 giorni dalla richiesta.

8. Il Comune di Monsummano Terme si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di

incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte del comune capofila dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario dell'ufficio o comunque destinati su parere della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

Art.13




Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile con apposito atto; le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte da parte di nuovi enti dovranno rispettare tale durata massima.

2. Ciascun ente ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi.

3. In caso di recesso la gestione associata dovrà comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.

4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.



5. Il recesso di un comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti comuni.

Art.14

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.15, comma 2, della legge 241/90.

2. Alla Conferenza dei Sindaci è conferito il potere di conciliare, a maggioranza, in via extragiudiziale, tali controversie.

Art. 15

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi medesima forma.

Art. 16


Spese di registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi


dell'art. 1 tabella allegata al D.P.R. 131/86 ed è
esente da bollo, come da tab. Allegato "b", punto 16
del D.P.R. 26.10.1972, N. 642.

Letto, approvato e sottoscritto


Per il Comune di Monsummano Terme




Per il Comune di Lamporecchio



Per il Comune di Larciano



Per il Comune di Pieve a Nievole



Il Segretario Generale

